DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 13/2002.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 marzo 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'articolo 8, comma 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sottopone l'Istituto nazionale della Previdenza sociale al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

visto il conto consuntivo dell'Ente, relativo all'esercizio finanziario 2000; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione dottor Giuliano Mazzeo e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2000 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto nazionale di Previdenza sociale l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente.

ESTENSORE
Giuliano Mazzeo

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2002.

IL DIRETTORE AMM.VO CONTABILE
(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER L'ESERCIZIO 2000

S O M M A R I O

PREMESSA *Pag.* 13

1. – L'evoluzione della normativa » 14

2. – L'organizzazione dell'Istituto » 22
2.1. – Gli organi » 22
2.2. – Il problema del sistema duale » 28
2.3. – Il funzionamento degli organi » 29
2.4. – I compensi degli organi » 36
2.5. – Spese di rappresentanza » 37

3. – L'assetto strutturale » 39
3.1. – Evoluzione e razionalizzazione dell'assetto organizzativo » 39
3.2. – Decentramento funzionale e territoriale dell'Istituto ... » 43
3.3. – L'attività di vigilanza » 46
3.4. – Il sistema dei controlli interni » 52
3.5. – L'informatizzazione dei servizi » 57
3.6. – Le consulenze » 64
3.7. – Il contenzioso » 66
3.8. – L'acquisizione di beni e servizi » 75

4. – Il personale » 88
4.1. – La dotazione organica » 88
4.2. – Il personale in servizio » 74
4.3. – La dirigenza » 100
4.4. – Il costo del lavoro » 106
4.4.1. – La retribuzione » 106

4.4.2. – Il costo del personale e del lavoro *Pag.* 114
4.4.3. – Il conto globale del personale » 118

5. – I risultati della gestione finanziaria » 124
5.1. – Generalità » 124
5.2. – La gestione finanziaria » 130
5.2.1. – I bilanci dell'Istituto » 130
5.2.2. – La gestione finanziaria di competenza » 137
5.2.3. – La gestione finanziaria di cassa » 141
5.2.4. – La situazione amministrativa » 145
5.2.5. – Le entrate e le spese di parte corrente » 147

6. – La situazione economico-patrimoniale » 151
6.1. – Il conto economico » 153
6.2. – La situazione patrimoniale generale » 155
6.3. – Le poste attive e passive della situazione patrimoniale . » 155
6.4. – L'eliminazione dei residui » 166
6.5. – La cessione e cartolarizzazione dei crediti » 167
6.5.1. – L'accumulo dei crediti contributivi » 167
6.5.2. – L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti » 168
6.6. – La gestione del patrimonio immobiliare » 176
6.6.1. – La gestione della società IGEI » 176
6.6.2. – La dismissione del patrimonio immobiliare » 179
6.7. – La gestione degli stabilimenti termali » 184
6.8. – Gli investimenti mobiliari » 186

7. – I risultati delle singole gestioni » 189

8. – La previdenza complementare » 193

9. – L'andamento delle gestione dell'Inps degli anni 2001 e 2002 . » 195
9.1 – L'andamento della spesa pensionistica » 200
9.2 – La spesa pensionistica dell'anno 2001 » 200
9.3. – La spesa pensionistica dell'anno 2002 » 201

CONCLUSIONI » 204

APPENDICE

Prospetti analitici sui beneficiari dei trattamenti pensionistici e sulla tipologia delle prestazioni istituzionali *Pag.* 219

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER L'ESERCIZIO 2000.

PREMESSA

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 1999 (vedi, Atti Parlamentari-XIII legislatura-Camera dei Deputati-documento XV, n.312).

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 2000.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro (artt.1, comma 1 e 8 della legge 9 marzo 1989 n.88).

Il controllo esterno sulla gestione dell'INPS è esercitato dalla Corte – che riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Istituto – con le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958 n.259 e dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994 n.20, delegando a tal fine un magistrato collocato in posizione di fuori ruolo presso l'Ente (artt.8 comma 7 e 10 comma 9 della legge n.88 del 1989.)

Il consuntivo in esame è corredato dalle relazioni dell'Ente e illustra ampiamente i vari aspetti della gestione ed i principali provvedimenti normativi che hanno inciso sull'attività svolta.

A tale documento ed alla relazione del Collegio Sindacale si fa riferimento per quanto non specificatamente considerato nel presente referto che tiene conto, come di consueto, anche degli eventi di maggior rilievo verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

1– L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

L'attività normativa nel periodo considerato dal presente referto è stata caratterizzata da una serie di importanti interventi che, tenendo conto dei processi di evoluzione sociale, hanno dato particolare rilievo alla famiglia e ai soggetti economicamente più deboli, nonché da disposizioni nel campo previdenziale dirette a favorire il prolungamento dell'attività lavorativa e a ridurre, complessivamente, la pressione fiscale ampliando la sfera degli interventi agevolativi a favore sia delle imprese che delle famiglie.

Per quanto riguarda gli interventi più propriamente assistenziali, la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, dispone:

- Una nuova assistenza che assicuri un sistema integrato d'intervento e servizi sociali, di protezione sociale alle persone e famiglie, con valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, con forme di aiuto e di reciprocità e di solidarietà organizzata;
- Un livello essenziale delle prestazioni sociali che preveda misure economiche per favorire la vita autonoma delle persone non autosufficienti, e quindi misure per il sostegno di minori in disagio e la piena integrazione delle persone disabili;
- una carta dei servizi sociali, che dovranno adottare gli enti erogatori, dove sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi e le modalità del relativo funzionamento;
- interventi previsti per progetti individuali per le persone disabili, anziane, che hanno bisogno di sostegno domiciliare ed erogazioni di assegni a sostegno di

maternità e paternità. Sono inclusi anche i prestiti sull'onore, agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le riduzioni dell'ICI sulla prima casa.

In materia di prestazioni pensionistiche la legge 14 dicembre 2000, n. 385, ha emanato nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo. Infatti, la disposizione, disciplina l'integrazione delle pensioni per i soggetti ai quali si applica l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992 ed ai quali alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile, secondo la disciplina allora in vigore.

Inoltre, la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001 è stata accompagnata dall'emanazione del decreto 30 settembre 2000, n.268 che ha anticipato alcune disposizioni in materia fiscale, con decorrenza dallo stesso anno, con la finalità di perseguire l'obiettivo della riduzione del carico fiscale, in special modo sulle categorie più deboli.

La legge finanziaria n.388 del 23 dicembre 2000 si pone quale punto di partenza per la realizzazione di una strategia di crescita fondata su quattro linee di intervento tra loro connesse:

- progressivo alleggerimento dell'onere fiscale sulle famiglie attraverso l'elevazione della soglia di esenzione e diminuzione delle aliquote Irpef ;
- incremento e riqualificazione del lavoro sia sostenendo le nuove forme di impiego sia stimolando l'occupazione attraverso l'espansione degli strumenti della new economy e il rafforzamento dei meccanismi incentivanti, nonché le riduzioni fiscali di Irap e Irpeg e del costo del lavoro ;
- riqualificazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione ;
- accelerazione del processo di crescita del Mezzogiorno con l'utilizzazione di crediti di imposta.

Per quanto riguarda gli interventi nel campo previdenziale e assistenziale la manovra ha operato principalmente su due direttrici:

- mediante una revisione del meccanismo di indicizzazione, in modo da consentire un più elevato grado di adeguamento dei trattamenti pensionistici medio-alti rispetto all'inflazione;
- mediante un incremento dei trattamenti pensionistici in favore dei pensionati più bisognosi.

Il comma quinto dell'articolo 69 prevede, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.141/1989 e n.78/1993, la rivalutazione, in base a coefficienti utili, delle retribuzioni pensionabili e per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione, dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa e in quella della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

In materia di maggiorazioni sociali, l'articolo 70 ha riconosciuto alcune provvidenze in favore dei titolari di assegno, pensione sociale e degli invalidi civili, nonché dei titolari di pensioni, il cui importo non superi il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti.

L'articolo 71 ha introdotto una nuova disciplina in tema di totalizzazione dei periodi assicurativi prevedendo che al lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le suddette forme per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici di inabilità.

Di particolare rilievo sono le disposizioni dirette a disincentivare il ricorso al pensionamento ed in proposito, l'articolo 72 introduce una revisione